

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 02/24/2012

Svolgimento del processo

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez.26, n. 18/26/10, che ha rigettato il ricorso di Agfa Graphics srl contro la cartella di pagamento n. Omissis per IRAS 2005 propone appello la società deducendo la nullità della sentenza impugnata per carenza ed illogicità della motivazione in relazione all'asserita non necessità nel caso in esame di spedizione dell'invio preventivo dell'avviso bonario al contribuente. La cartella è stata emessa infatti, senza il preventivo invio di avviso bonario e l'art. 6 co 5 L. 212 2000 prevede la nullità dell'iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi non preceduto dall'invito al contribuente a controdedurre, tanto più che dalla cartella non si poteva in nessun modo comprendere se il preteso errore riguardasse la dichiarazione principale ovvero le due successive integrazioni. Il mancato invio dell'invito bonario ha, anche, privato il contribuente anche della possibilità di ottenere la sanzione ridotta in misura pari al 10% delle sanzioni;

con il secondo motivo lamenta che i giudici di prime cure non si sono pronunciati sulle ulteriori irregolarità formali contenute nella cartella , quali l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, in violazione dell'art. 36 co. 4 ter D.L. n. 248 del 2007; la mancata sottoscrizione della cartella ed il difetto di motivazione della stessa. Ha presentato controdeduzioni l'Ufficio asserendo che l'avviso bonario si impone solo se sussistono incertezze sulla liquidazione della dichiarazione, fattispecie diversa dal caso in esame ove sono state effettuate compensazioni in misura maggiore di quanto dichiarato perché l'importo dedotto in compensazione è stato prima attribuito ad una delle controllate e lo stesso importo è stato poi anche attribuito al consolidato. Si è costituita Equitalia deducendo l'infondatezza dell'eccezione dell'insufficiente indicazione del responsabile del procedimento che, come emerge dalla stessa deduzione dell'appellante è indicato in An. Pa.; l'infondatezza dell'eccezione di sottoscrizione della cartella è contraddetta dalla normativa speciale che riguarda la cartella di cui al DPR 602 del 193, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore. L'interpretazione della norma in tal senso è avallata dalla giurisprudenza di legittimità ;in conclusione l'ingiunzione pagamento devono essere certi quanto alla loro provenienza; la mancanza di motivazione della cartella non eccezione opponibile all'agente della riscossione.

L'appello non è fondato.

In ordine al primo motivo di appello, va ricordato che secondo l'insegnamento della Corte Suprema, che questo collegio condivide ed al quale ritiene sia d'uopo dare continuità, in tema di riscossione delle imposte, l'avviso bonario con cui, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima di procedere all'iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di un tributo risultante da una dichiarazione ovvero nel caso in cui emerga la spettanza di un minor rimborso d'imposta rispetto a quello richiesto, si invita il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documenti mancanti, deve essere inviato dall'amministrazione finanziaria, a pena di nullità, nei soli casi in cui sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se non risulti dall'atto impositivo l'esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative. Nessuna incertezza rilevava, invece, nel caso in esame né mai l'appellante ha prospettato una situazione diversa da quella contestata con la cartella impugnata (Sentenza n. 795 del 14/01/2011; Sentenza n. 26316 del 2010).In fatti, la sentenza di primo grado pone in rilievo che la società ricorrente aveva volontariamente attribuito alla società consolidante Microgan srl, con la compilazione del quadro GN Unico 2006 l'importo totale dell'eccedenza IRES, al

consolidato fiscale proveniente dal 2004, compensando però tale eccedenza con proprie posizioni debitorie e che la rettifica della dichiarazione, che modificava tale attribuzione, è avvenuta fuori termine e senza validi requisiti di legge. La valutazione dei primi giudici è corretta e deve essere condivisa, perché non può negarsi che il caso in esame verta su un errore della dichiarazione al quale, come emerge dallo stesso ricorso e dalla memoria dell'appellante, la parte ha tardivamente cercato di porre rimedio con una dichiarazione integrativa presentata, oltre ogni valido termine, solo nel 2009. Anche le doglianze sulla motivazione della cartella non trovano fondamento. Se per un verso è vero che la Corte di Cassazione, conformemente all'orientamento della Corte Costituzionale (cfr. sentenza 229/99 e ordinanza 117/00 ha avuto modo di precisare che l'obbligo di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento della tassa (per i quali tale obbligo è ora espressamente sancito dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 71, comma 2 bis, comma aggiunto dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 6), atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, (poi recepiti, per la materia tributaria, dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7), ponendosi, una diversa interpretazione, in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., tanto più quando tale cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento (ex plurimis, Cass. 15638/04), per altro verso deve affermarsi che la motivazione della Cartella appare completa e tale da indirizzare correttamente il contribuente sulle riprese effettuate dall'Ufficio e sulle cause delle stesse e comunque, essa pone il contribuente nelle condizione di esercitare, nel modo più appropriato, i propri diritti difensivi.

Quanto, poi, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento vale la pena, ancora una volta, richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte che con la sentenza n. 11722 del 14/05/2010 delle Sezioni Unite ha deciso che l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria non è richiesta, dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dall'art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008. Basta comunque il solo richiamo della giurisprudenza, perché nel merito la doglianza è assolutamente pretestuosa perché la cartella non solo reca l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo in Co. As. ma anche il responsabile del procedimento relativo all'emissione e notifica della cartella in An. Pa..

L'appello, per i motivi suddetti, deve essere rigettato.

Al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 2000,00

P.T.M.

Conferma la sentenza di primo grado di giudizio. Spese a carico della parte soccombente liquidate in € 2000,00, onnicomprensive.